

CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA
APERTA PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI ISOLE ECOLOGICHE
INFORMATIZZATE

CIG B14385241E

SOMMARIO

SEZIONE 1	4
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	4
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO	5
ART. 1.6 – RICAMBI	6
ART. 1.7 – FORNITURA DI ARTICOLI DIVERSI	6
ART. 1.8 – MODALITA' D'INTERVENTO DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA	6
ART. 1.8bis – MANUTENZIONE FUORI GARANZIA	7
ART. 1.9 – CERTIFICAZIONI	7
ART. 1.10 – MODALITÀ DI CONSEGNA	8
ART. 1.11 – GESTIONE DEI RESI	9
ART. 1.12 – GESTIONE ORDINI DI ACQUISTO	9
ART. 1.13 – COLLAUDI	9
ART. 1.14 - ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE GRAFICA ADESIVI	9
ART. 1.15 – FORMAZIONE	10
ART. 1.16 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI	10
ART. 1.17 – IMBALLAGGI	10
ART. 1.18 – DIRITTI D'AUTORE E INDUSTRIALI	11
ART. 1.19 – ONERI	11
ART. 1.20 – ORGANIZZAZIONE E SEDI	11
SEZIONE 2	12
DISCIPLINA CONTRATTUALE	12
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO	12
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA	12
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	12
ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE	13
SEZIONE 3	14
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE	14
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE	14
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE	14
ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.	14
ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE	14
ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE	14
ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE	15
ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO	16
ART. 3.8 – PERSONALE	17
ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI	18
ART. 3.10 – SICUREZZA	19
ART. 3.11 – SUBAPPALTO	19
SEZIONE 4	21
DISCIPLINA ECONOMICA	21

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	21
ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE	21
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	21
ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	23
ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	24
SEZIONE 5	25
CAUZIONE E GARANZIE	25
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE	25
ART. 5.2 – ASSISTENZA POST-VENDITA.....	26
SEZIONE 6	27
NORME FINALI	27
ART. 6.1 – RISERVE	27
ART. 6.2 – RISOLUZIONE	28
ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO	29
ART. 6.4 – RECESSO	29
ART. 6.5 – RESPONSABILITA'	29
ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	30
ART. 6.7 – FORO COMPETENTE	30
ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	30
ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	30
ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	30

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

➤ SA	CAVBN – Stazione Appaltante - Amministrazione;
➤ Appaltatore	l'Operatore Economico Esecutore della fornitura - Fornitore;
➤ Capitolato Speciale	il presente documento;
➤ Contratto	il contratto stipulato tra la SA e l'Appaltatore;
➤ Prestazione	la fornitura oggetto del presente documento;
➤ Codice	il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
➤ RUP	Responsabile Unico di Progetto;
➤ DEC	Direttore Esecuzione contratto.

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della fornitura da parte di CAVBN di isole ecologiche informatizzate e l'esecuzione di servizi connessi quali il servizio di manutenzione per 24 mesi. I servizi connessi sono da intendersi compresi nel costo della fornitura.

ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

I beni da fornirsi dovranno essere conformi, per ciascuna delle tipologie richieste, alle caratteristiche tecnico-costruttive precisate nella Scheda tecnica delle attrezzature allegata al presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito Capitolato).

Per la sopra detta fornitura, l'operatore economico aggiudicatario del presente appalto si impegna a:

1. eseguire la fornitura ai prezzi unitari, al netto dei ribassi d'asta offerti in sede di gara;
2. eseguire la consegna con installazione dei prodotti da fornirsi, nei termini e con le modalità specificate nel successivo art. 1.10 del presente Capitolato;
3. garantire il servizio di assistenza post-vendita, nei termini e con le modalità specificate nel successivo art. 1.8 del presente Capitolato.
4. Garantire la totale compatibilità di quanto oggetto di offerta con il sistema già in essere come indicato nella Scheda tecnica delle attrezzature al punto 1 di pag. 9.

Tutti i prodotti di cui alla presente fornitura dovranno essere di prima qualità, privi di difetti intrinseci e dovranno presentare caratteristiche tecnico-costruttive di livello pari o superiore a quelle precisate nella Scheda tecnica delle attrezzature allegata al presente

Capitolato, da intendersi quali standard minimi e inderogabili di riferimento. Dovranno inoltre tener conto delle sotto elencate indicazioni:

- dovranno essere conformi alle Norme in materia antinfortunistica, a tutti i riferimenti tecnici-normativi definiti dalle Norme, Leggi e Regolamenti nazionali ed europei per il settore;
- la forma deve essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori;
- devono essere resistenti alle abrasioni ed alle sollecitazioni;
- nessuna parte strutturale dovrà allentarsi involontariamente;
- la struttura della IEL in acciaio o in metallo di prima qualità, non deve sporgere dalla propria sede e non deve interferire con la continuità delle superfici;
- tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, devono essere perfettamente rifinite e non devono presentare superfici grezze, bave o bordi taglienti;
- eventuali parti lubrificate devono essere opportunamente protette.

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati negli atti di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi.

In sede di gara, l'impresa concorrente dovrà impegnarsi, mediante espressa dichiarazione a firma del proprio legale rappresentante, a manlevare e tenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di carattere ambientale, di sicurezza di igiene e sanitarie vigenti, oltre che da eventuali pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione diretta e indiretta delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo per l'esecuzione a misura della fornitura oggetto del presente Capitolato, escluso del quinto d'obbligo, è pari a € 654.615,00 IVA esclusa di cui € 2.538,12 IVA esclusa, per oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze non soggetti a ribasso e costi della manodopera per € 28.234,93.
2. L'importo di cui sopra è calcolato sulla base della stima elaborata dalla SA.
3. Il corrispettivo contrattuale complessivo verrà determinato in base alla percentuale di ribasso da applicare all'importo a base di gara ribassabile di 652.076,88. I singoli prezzi unitari delle forniture previste saranno rideterminati in proporzione al ribasso percentuale offerto e alle quantità:

Descrizione	Quantità n°	Importo
- Isola Ecologica Informatizzata IEI	120	5.190,00 €
- Tessera RFID personalizzata	2500	2,00 €
- Dispositivo On Board Computer DIS-OBC	3	6.730,00 €
- Kit Tag	2500	2,65 €

4. L'aggiudicazione della fornitura viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. L'appalto è aggiudicato a misura.

ART. 1.6 – RICAMBI

1. Il listino componenti di ricambio presentati in offerta è già indicato al netto della possibile scontistica applicata. I relativi importi non concorrono alla costruzione dell'importo totale.

ART. 1.7 – FORNITURA DI ARTICOLI DIVERSI

Non è ammessa la fornitura di articoli con caratteristiche inferiori alle prescrizioni minime indicate nella Scheda tecnica delle attrezzature allegata al presente Capitolato.

ART. 1.8 – MODALITA' D'INTERVENTO DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA

1. Tutti i beni forniti dovranno essere garantiti 12 (dodici) mesi. Detto periodo decorrerà dalla data di accettazione delle forniture mediante sottoscrizione del verbale di consegna del collaudo positivo.
2. La garanzia è da intendersi comprensiva di mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa l'eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio.
3. La garanzia non comprende i difetti causati da:
 - a) normale usura del tempo;
 - b) uso improprio e/o manomissione;
 - c) cause di forza maggiore.
4. Gli interventi in garanzia - ripristino, atti ad assicurare la funzionalità dei prodotti dovranno essere effettuati entro 10 (dieci) giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) successivi al ricevimento di una e-mail di richiesta di intervento, pena l'applicazione

delle penalità previste dall'art. 3.6 del presente Capitolato.

5. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del prodotto o di componenti dello stesso, entro 10 (dieci) giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) successivi al primo intervento, pena l'applicazione delle penalità previste dall'art. 3.6 del presente Capitolato.
6. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico.
7. Per ogni intervento in garanzia (manutenzione e/o sostituzione), dovrà essere redatta un'apposita nota sottoscritta da un incaricato della SA e da un incaricato dell'Appaltatore, nella quale dovranno essere registrati: il numero dell'ordinativo di fornitura, il numero della chiamata, l'ora e il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora e il giorno dell'intervento, l'ora e il giorno dell'avvenuto ripristino.

ART. 1.8bis – MANUTENZIONE FUORI GARANZIA

1. L'aggiudicatario deve garantire la disponibilità per la fornitura di pezzi di ricambio e del materiale di consumo che dovessero rendersi necessari entro 10 giorni dalla richiesta formale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cerniere, pomelli/maniglie, ruote, piedini, serrature, binari, parti accessorie di binari, staffe, ganci, porte, pannelli, batterie). I tempi di esecuzione saranno analoghi a quanto previsto per gli interventi in garanzia.
2. Ogni attività dovrà essere attivata da una specifica richiesta della SA, corredata da un preventivo che indichi le ore necessarie e quindi autorizzata per iscritto dai competenti uffici della SA.

ART. 1.9 – CERTIFICAZIONI

L'Appaltatore garantisce la rispondenza, per ciascuna delle tipologie di prodotti, alle caratteristiche tecnico-costruttive indicate nella Scheda tecnica delle attrezzature allegata al presente Capitolato.

È fatto obbligo all'Appaltatore di consegnare alla SA, prima dell'inizio delle prestazioni, per tutti i prodotti di cui alla Scheda tecnica delle attrezzature le sottoindicate certificazioni attestanti:

1. la rispondenza di ciascuna delle tipologie di prodotti alle caratteristiche tecniche di cui alla Scheda tecnica delle attrezzature allegata al presente Capitolato;
2. la buona qualità degli stessi e l'assenza di difetti che li rendano impropri all'uso a cui sono destinati;
3. la conformità degli articoli alle norme UNI EN ISO vigenti in materia alla data di presentazione dell'offerta;
4. la conformità dei prodotti alla normativa in materia di sicurezza applicabile – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
5. la conformità ai CAM;
6. la conformità alle misure di cui alla Scheda tecnica delle attrezzature;
7. la conformità ad ogni altra normativa specifica relativa a tutti i prodotti che verranno

offerti.

ART. 1.10 – MODALITÀ DI CONSEGNA

1. Il servizio di consegna e di configurazione presso la sede indicata dalla SA è compreso nel costo della fornitura e include ogni onere e spesa inerenti all'imballaggio, il trasporto e l'allontanamento con ritiro dei materiali di risulta e degli imballaggi.
2. La consegna, con relativa configurazione dei prodotti presso la sede indicata dalla SA dovrà essere ultimata entro 30 (trenta) giorni lavorativi, ovvero il miglior periodo offerto in sede di gara, a decorrere dalla data di ricezione dell'apposito ordinativo di fornitura e con esclusione delle due settimane centrali di agosto. L'operatore, all'interno dell'arco di tempo previsto per la consegna, definirà, ove necessario, un cronoprogramma di dettaglio delle attività e delle installazioni in considerazione delle priorità ed esigenze espresse dalla SA.
3. La fornitura si intenderà effettuata con la sottoscrizione di un apposito verbale di consegna e collaudo positivo da parte del DEC e di un incaricato dell'operatore economico aggiudicatario, nel quale dovranno essere riportati la data dell'ordinativo di fornitura, la data dell'avvenuta consegna e la verifica dell'assenza di vizi apparenti. Qualora la consegna dei prodotti venga effettuata in ritardo rispetto a suddetto termine, la SA si riserva la facoltà di applicare una penalità giornaliera nella misura di cui al successivo art. 3.6 del presente Capitolato.
4. Qualora l'Appaltatore effettui consegne parziali dei quantitativi richiesti mediante apposito ordinativo di fornitura da parte della SA, ciò non costituirà interruzione dei termini di consegna previsti dal presente Capitolato; pertanto pur avendo già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima della scadenza del termine di consegna contrattualmente pattuito, eventuali consegne oltre detto termine se non espressamente autorizzate dalla SA costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione della penalità prevista dall'art. 3.6 del presente Capitolato.
5. La consegna dei beni da fornirsi dovrà essere effettuata esattamente nel luogo indicato nell'ordinativo di fornitura, previo accordo con il referente incaricato per conto della SA.
Ogni fornitura dovrà essere preceduta dall'invio di un calendario settimanale delle consegne alla casella di posta elettronica cbbn@cbbn.it
La SA si impegna a rendere accessibili i locali presso i quali dovrà essere effettuata la consegna dei prodotti richiesti.
6. La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto resta a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'imballaggio dei prodotti da fornirsi, in modo da evitare qualsiasi danno agli stessi.
Il materiale dovrà essere consegnato a cura e spese dell'Appaltatore, perfettamente confezionato ed imballato a regola d'arte, secondo la tipologia di ogni manufatto.
7. L'Appaltatore si impegna, all'atto della consegna dei prodotti richiesti, a produrre al

referente incaricato per conto della SA, tutta la documentazione necessaria (manuali d'uso e manutenzione).

All'atto della consegna della fornitura dovrà essere consegnata in copia la documentazione di cui all'art. 1.9 del presente Capitolato.

ART. 1.11 – GESTIONE DEI RESI

1. Qualora dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto, ordine e merce consegnata, oppure da collaudi o utilizzi successivi, la SA rilevi:
 - difformità di quantità (quantità dell'articolo consegnato superiore alla quantità dell'articolo ordinato, presenza di articoli non ordinati);
 - difformità di qualità (articolo difforme, viziato o difettoso);l'ufficio competente ne darà comunicazione a mezzo e-mail al fornitore attivando le pratiche di reso.
Il fornitore si impegna a ritirare, concordando con la SA le modalità di ritiro, senza alcun addebito, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'invio della segnalazione la merce non conforme. Entro lo stesso termine il fornitore dovrà provvedere alla consegna della merce effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti, ferma restando l'applicazione delle penali.
2. Il fornitore dovrà procedere all'immediata emissione della nota di credito nel caso in cui la merce resa sia già stata fatturata e nel caso in cui si sia verificata una difformità di quantità o sia stato consegnato un articolo non ordinato.

ART. 1.12 – GESTIONE ORDINI DI ACQUISTO

1. Gli ordinativi della fornitura saranno emessi, conformemente al contratto stipulato.
2. Con l'ordine verranno indicati gli articoli da acquistare, le quantità e il luogo di consegna.

ART. 1.13 – COLLAUDI

La SA si riserva la facoltà di effettuare analisi sui materiali consegnati - dandone notizia all'Appaltatore - presso laboratori certificati al fine di controllare la piena corrispondenza al presente Capitolato e alle norme vigenti, alle dichiarazioni di conformità prodotte dal fornitore, ai campioni forniti in sede di gara.

Tale operazione sarà effettuata a cura della SA e l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione dei prodotti già forniti - secondo le indicazioni della SA -il cui campione analizzato sia risultato non conforme.

ART. 1.14 - ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE GRAFICA ADESIVI

1. L'attività di elaborazione grafica degli adesivi, richiesta dalla SA, dovrà essere eseguita dall'Appaltatore, senza alcun onere a carico della SA, e conformarsi alle linee generali dettate dalla SA.
2. L'Isola Ecologica Informatizzata IEI dovrà comprendere gli adesivi con le istruzioni per l'uso, l'adesivo con la indicazione del tipo di rifiuto conferibile da collocarsi sulla lamiera a lato della calotta volumetrica. È compresa la vestizione con adesivi personalizzati sulla

zona frontale verticale con estetica e dimensione personalizzata a scelta della SA nel rispetto dei CAM ed in conformità alla norma UNI 11686:2017 Waste visual elements.

3. Le Isole Ecologiche Informatizzate, in particolare, dovranno fornire un'immagine di solidità, di qualità, di innovazione tecnologica e di resistenza nel tempo, suggerendo anche un'immagine forte del servizio pubblico, e di rispetto della "cosa pubblica". Tutto ciò non dovrà andare a discapito dell'efficienza e della funzionalità, ma al contrario essere esaltato in un insieme di flessibilità, di aggregabilità, di componibilità, e quindi in un sistema facilmente ampliabile o modificabile nel tempo e nell'uso.

ART. 1.15 – FORMAZIONE

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza costi aggiuntivi per la SA, alla formazione/informazione del personale che sarà preposto all'utilizzo delle attrezzature fornite organizzando uno o più corsi diretti all'istruzione teorico/pratica dei partecipanti.

ART. 1.16 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di piani d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, i cassonetti per rifiuti offerti devono essere prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.

La fornitura dovrà pertanto essere effettuata nel rispetto dei "criteri ambientali minimi" per "l'affidamento della fornitura di contenitori e sacchi per la raccolta rifiuti urbani" del DM 23/06/2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica (G.U. 180 del 05/08/2022). I contenitori in HDPE dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le vasche dovranno essere di colore nero, grigio o comunque scuro e contenere almeno il 70% in peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso complessivo della vasca, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito.

L'Appaltatore dovrà produrre al RUP almeno 5 gg. prima della data di avvio della singola fornitura le certificazioni/documentazione attestante il rispetto dei CAM per i prodotti che lo prevedono e per i quali ha fornito apposita dichiarazione in sede di gara.

ART. 1.17 – IMBALLAGGI

Ogni imballaggio utilizzato deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno, cartone, carta, plastica ecc.);
- b) riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.
 - gli imballaggi in materiale plastico devono essere realizzati per almeno il 25% con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica, ossia derivante da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640.
 - gli imballaggi in carta o cartone devono essere riciclabili in base alla norma tecnica UNI 11743 e costituiti per almeno il 70% in peso da materiale riciclato.

All'atto della consegna l'operatore economico deve ritirare gli imballaggi destinandoli al

riutilizzo o riciclo.

ART. 1.18 – DIRITTI D'AUTORE E INDUSTRIALI

L'impresa aggiudicataria si impegna a trasferire i prodotti nel pieno rispetto delle norme attinenti ai diritti d'autore e industriali.

In particolar modo:

- La SA non assume nessuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore abbia usato, nell'esecuzione della fornitura, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa;
- l'impresa assume l'obbligo di tenere indenne la Sa da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad esse relativi (compresi gli onorari d'avvocati in equa misura), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero derivante, o che si pretendessero derivare, dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso di uno o più prodotti oggetto della fornitura.

ART. 1.19 – ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e alla SA sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato ed i relativi oneri, compresi i costi per i ticket di accesso alle Zone a traffico limitato e le eventuali autorizzazioni necessarie all'utilizzo delle corsie preferenziali od accesso ZTL.

b. STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della SA i seguenti oneri:

- la messa a disposizione dei locali;
- l'energia elettrica;
- la messa a disposizione delle attrezzature per lo scarico delle forniture;

Nessun altro onere sarà a carico della SA.

ART. 1.20 – ORGANIZZAZIONE E SEDI

L'appalto dovrà essere espletato con personale qualificato, munito dei necessari strumenti ed automezzi e ritenuto idoneo a svolgere il servizio.

Le consegne dovranno essere effettuate presso la sede indicata dalla SA, previo accordo con il referente incaricato per conto della SA.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - il presente Capitolato Speciale;
 - la Scheda tecnica delle attrezzature con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura;
 - il DUVRI elaborato dalla SA con l'indicazione degli oneri non soggetti a ribasso;
 - il DUVRI elaborato dall'appaltatore dal momento in cui viene consegnato al Protocollo della SA, a cui le parti fanno rinvio.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

1. Il presente contratto è a misura in relazione alla quantità di prestazioni oggetto del presente capitolato.
2. Pertanto, l'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre la SA potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente capitolato fino all'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1.5.

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt 3.5 – 4.1 – 6.4.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
4. L'appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite home page della SA alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi alla SA ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di adozione nei suoi confronti di misure ritorsive in conseguenza delle indicate segnalazioni.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione

dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite home page della SA alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti".

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Appaltatore si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 - INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione successivo al collaudo positivo, a firma del RUP/DEC del Contratto e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP/ DEC, ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 2 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP/ DEC un nuovo termine, decorso inutilmente il quale la SA ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
2. La durata del contratto è di 24 mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1).

ART. 3.2 - MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. La Sa, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3.3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. La SA, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP/ DEC e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/DEC.

ART. 3.4 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte della SA, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
2. Nel caso in cui la SA richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.5 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla SA, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 comma 1 del Codice, dal DEC se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui la SA si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art.121 comma 5 del Codice).

ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, la SA avrà la facoltà di applicare le penali di seguito indicate:

	OGGETTO:	Valore penalità / importo
1	Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile alla SA rispetto al termine perentorio stabilito per la consegna e sostituzione dei prodotti, di cui all'art. 1.10 del presente Capitolato, la SA avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera da calcolarsi sull'importo contrattuale del valore delle attrezzature soggetto a ritardo	0,3‰
2	Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile alla SA rispetto al termine perentorio stabilito per gli interventi di garanzia - ripristino, di cui all'art. 1.8 del presente Capitolato, la SA avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera da calcolarsi sull'importo contrattuale del valore delle attrezzature oggetto della contestazione	0,5‰
3	Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile alla SA rispetto al termine perentorio stabilito per l'effettuazione delle sostituzioni durante il periodo di assistenza post-vendita, così come specificato dall'art. 1.8 del presente Capitolato, avrà la facoltà di applicare una penale da calcolarsi sull'importo contrattuale del valore delle attrezzature oggetto della contestazione	0,5‰
4	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine perentorio stabilito per la riconsegna dei prodotti il cui campione collaudato abbia avuto esito negativo verrà applicata una penale da calcolarsi sull'importo contrattuale che non ha superato il	0,3‰

	collaudo:	
5	Nel caso di mancato funzionamento della piattaforma elettronica del sistema informatico (di cui all'art. 1.11 del presente Capitolato) non imputabile alla SA, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la SA avrà la facoltà di applicare una penalità giornaliera da calcolarsi sull'importo contrattuale della piattaforma on-line:	0,3‰
6	Per qualsiasi altro servizio/fornitura non eseguita o non completamente adeguata la SA avrà la facoltà di applicare la penale indicata	0,3‰
7	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "inizio e durata della prestazione" la SA avrà la facoltà di applicare una penale da calcolarsi sull'importo delle componenti oggetto di ritardo:	0,5‰

2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla SA.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni la SA procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. È fatto salvo il diritto della SA al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la SA (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le forniture del proprio personale. L'Appaltatore dovrà indicare, preliminarmente all'inizio delle prestazioni, i numeri telefonici (cellulare, fisso) e l'indirizzo di posta elettronica e pec del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile da parte della SA almeno dalle ore 08,00 alle 19,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.
2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte della SA inerente alla fornitura in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:
 - partecipare ad incontri preventivi con la SA per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
 - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendo della gestione;
 - provvedere a comunicare al responsabile indicato dalla SA tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
 - presiedere il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto

svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile non idoneo allo svolgimento delle attività.

3. La SA, successivamente all'aggiudicazione, nominerà un referente amministrativo che curerà la parte relativa alle questioni amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'interfaccia unica della SA nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.8 – PERSONALE

1. Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

La SA si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 5 giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (cfr Art. 11 comma 6 del Codice.).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP/DEC **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione del CCNL applicato, della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/DEC.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/DEC, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al DEC/ RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

2. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dalla SA con deliberazione n. 7 del 05/05/2014, pena la risoluzione del contratto; pertanto, l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lettera a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi, se non per segmenti operativi specialistici.

ART. 3.10 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro della SA, è il Responsabile del Servizio di Protezione della SA Sig. Lezzi Ing. Antonella -tel. 3474150978 – Mail: antonella.lezzi@gmail.com
3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro della SA, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.
4. L'Appaltatore dovrà trasmettere al RUP/DEC entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione apposita relazione in cui siano dettagliatamente illustrate e specificate le modalità operative con le quali intende svolgere le attività oggetto dell'appalto. Successivamente alla ricezione della predetta relazione e in conformità all'art. 26 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08 verrà eventualmente aggiornato e modificato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle Interferenze già predisposto dal RUP della SA con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e che costituirà allegato al contratto di appalto, nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.
5. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.11 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.
È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla SA con specifico provvedimento stante quanto statuito dall'art. 119 commi 4 e 5 del Codice.
Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
 - ✓ che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
 - ✓ che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la SA almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

- collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con il subappaltatore;
- ✓ che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - ✓ che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la SA, trasmetta alla stessa SA la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
 - ✓ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
3. Nell'istanza di subappalto l'Appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la SA, dovrà trasmettere alla stessa SA la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti generali e tecnico/economici richiesti per le prestazioni da realizzare, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile.
 4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
 5. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii..
 6. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla SA, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
 7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore. Si rinvia all'art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. A partire dalla seconda annualità è ammessa la revisione periodica dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei contratti.
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal direttore dell'esecuzione del contratto.
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi/beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT "Indice generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati – senza tabacchi" – Tabella 10 "FOI" (Base 2015), calcolato sulla media annua dei 12 mesi (www.rivalutaistat.it)
3. A pena di decadenza l'appaltatore presenta alla SA l'istanza di revisione prezzi entro i primi 2 mesi dell'anno (a partire dall'anno 2026).

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'aggiudicatario ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.
3. L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della SA.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondi i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. Ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione via mail all'indirizzo di posta elettronica cbbn@cbbn.it del Documento di Trasporto / Report di Intervento, che dovrà riportare la firma dell'incaricato della SA in qualità di referente per la consegna o di un suo delegato, con l'indicazione dettagliata dei beni forniti, al fine della preventiva verifica di conformità da parte del Responsabile Unico di Progetto/Direttore

dell'Esecuzione del Contratto. Ottenuto dal Responsabile Unico di Progetto/Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'importo del relativo certificato di pagamento, l'Appaltatore, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura.

2. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: Consorzio Area Vasta Basso Novarese – Via Socrate 1/A – 28100 NOVARA NO. Nella sezione “1.1.4 “Codice Destinataro” di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio **UF053U** che identifica la SA sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Inoltre si comunica che il CAVBN è soggetto al regime IVA dello split payment (scissione dei pagamenti) previsto dall'art. 17 ter del DPR 633/1972.
3. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi dell'art. 3.6 Sezione 3 del presente Capitolato.
4. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a) I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dalla SA).
 - b) nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara);
 - c) l'importo contrattuale espresso in Euro
 - d) eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
 - e) tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.).
 - f) ogni altra indicazione utile.
5. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

B – PAGAMENTI

- 1) Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 17 comma 8 e 9 del Codice.
- 2) Maturate le condizioni contrattuali, il RUP/DEC, **entro il termine di 7 giorni solari**, previo accertamento, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice e provvede all'emissione del certificato di pagamento.
- 3) Il termine di pagamento della prestazione è di **60 giorni solari** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP/DEC, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo

stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

- 4) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della SA.
- 5) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i.
- 6) Ai fini della fatturazione l'importo sarà così corrisposto:
 - al termine della fornitura e messa in opera complessiva con collaudo positivo delle attrezzature;
- 7) Al fine di adempiere gli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 11, comma 6 del Codice, la SA, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

C – SALDO FINALE:

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice.
2. Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.

Nei sessanta giorni successivi la SA può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della SA, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. La SA si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate della SA alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del Codice.

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. L'appaltatore deve mettere a disposizione, a proprie cure e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/DEC dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.
3. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice.
4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'appaltatore è tenuto a prestare (art.117 del Codice), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale; si prevede la possibilità di legge della riduzione determinata dalla dimensione aziendale e dal possesso delle certificazioni pertinenti.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
4. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.
Alla garanzia definitiva si applicano tutte le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un'autorità amministrativa o notaio.

5. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dalla SA, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**
6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del CAVBN e intestate all'Appaltatore. Tale garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della SA beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
8. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.
9. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della SA, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
10. La SA potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
11. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, la SA ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
12. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, la SA ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
13. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare della SA, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
14. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito (cauzione) deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

ART. 5.2 – ASSISTENZA POST-VENDITA

1. I prodotti/beni da fornire dovranno essere garantiti 12 (dodici) mesi o periodo migliorativo eventualmente proposto in sede di offerta della data del verbale di verifica di conformità e collaudo positivo.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISERVE

1. Le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute dei contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni saranno risolte:

- a. per le riserve, applicando in quanto compatibili l'art. 210, 211 e 212 e agli artt. 34 e 7 dell'all. II.14 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dalla SA in base al proprio ordinamento interno;
- b. le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte per gli appalti misti anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- c. Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta. Il DEC o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nella contabilità in occasione della sottoscrizione del primo SAP utile.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Novara.

ART. 6.2 – RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2, del Codice, la SA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 122 – comma 1 del Codice.
2. La SA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.10);
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo.
 - g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.
 - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
 - i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - k. il contraente non informi la SA di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - l. il contraente non collabori con la SA in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - m. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;

- n. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal CAVBN;
 - o. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice.
3. In ogni caso è fatto salvo il diritto della SA di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
 4. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la SA potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla SA.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la SA potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.4 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, la SA si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso la SA si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla SA;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.5 – RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. E' altresì, responsabile nei confronti della SA e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere la SA sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI

La SA ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 6.7 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di **Novara**.

ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato in **modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante della SA. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.
2. Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Francesco Ardizio
f.to digitalmente

Allegati:
Scheda tecnica delle attrezzature